

Ordinanza sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi

del 20 maggio 2020 (Stato 1° ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 62 della legge federale dell'11 aprile 1889¹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

Art. 1

A un organizzatore o venditore di viaggi ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 giugno 1993² concernente i viaggi «tutto compreso» si applica la sospensione secondo l'articolo 62 LEF per i crediti dei clienti risultanti dalla mancata prestazione di un servizio inerente a un viaggio.

Art. 2

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 21 maggio 2020 alle ore 00.00.

² Si applica fino al 30 settembre 2020.

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2020.³

RU **2020** 1749

¹ RS **281.1**

² RS **944.3**

³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 sett. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU **2020** 3791).

